

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 26-03-2018

Riferim. Prop. N. 7 del 15-03-2018 Immediatamente esecutiva S



OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC - TARI.
----------	---

L'anno duemiladiciotto del giorno ventisei del mese di marzo alle ore 21:30 e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta **Pubblica di Prima convocazione**, disciplinata dall'art.30 della L.R. 06/03/1986, n.9, esteso ai Comuni dell'art.58 della stessa L.R., in sessione **Ordinaria** prevista dall'art.31, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.B.E.L.L., risultano all'appello nominale:

MARINO GIOVANNI	P	PKCORELLA MARIANNA	P
RUMORE ELINA	P	ROMEO GIOVANNI	P
REDA ROSSELLA	P	MANISCALCO SALVATORE	A
LA MILIA SALVATORE	P	LUNA ROSA AURA	A
AGOSTARO SALVATORE	P	LUPO VINCENZA	P
NARBONETO ENZA	P	POLIZZI MIRIANA	A

Assegnati n. 12 In carica n. 12

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 3

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MARIANNA AVARELLO.**

Risulta legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06/06/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza, **GIOVANNI MARINO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.**

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC-TARI

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIOVANNI MARINO**

Passa alla trattazione del punto all'O.D.G.

Il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra Nardi, relazione in ordine all'argomento, si è reso necessario apportare modifiche ad alcuni articoli del regolamento al fine di disciplinare i casi di agevolazioni, esenzione e delle scadenze di pagamento della TARI e precisamente:

-art. 10 ;

-art. 26;

-art. 29;

- le tasse vengono distribuite in 4 rate anziché in 3;

Il Consigliere Romeo, riferendosi al Piano Finanziario approvato in precedenza, rileva che in primo momento non si evidenziava alcun aumento dei costi. L'approvazione delle modifiche di questo regolamento fa pensare il contrario. Chiede come chi si avvantaggerà sull'abbattimento del 30%.

Il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra Nardi, risponde che il gettito va ridistribuito su tutta la popolazione.

Il Consigliere Romeo, ritiene che i cittadini prima della modifica del regolamento andavano informati.

Il Sindaco, spiega come ci si sta muovendo in merito a questa modifica. Le contrade che hanno goduto delle detrazioni, oggi non spettano, perché sono servite. Quindi ci si sta attivando nell'uniformare le abitazioni del centro storico con le contrade. I costi e le tariffe sono due cose diverse. Il costo dei rifiuti non cambia, vengono modificate solo le tariffe.

Il Consigliere Romeo, specifica che una tematica va sostenuta secondo punti di vista e cioè, che non può prevalere il meccanismo "che non viene aumentata la tassa", alla fine ci sono cittadini che si avvantaggiano e altri no.

Il Sindaco, risponde e chiarisce che la procedura esatta è quella che questa amministrazione sta proponendo.

Il Consigliere Lupo, condivide la ripartizione della tassa in quattro(4) rate e asserisce che le riflessioni fatte dal Consigliere Romeo sono da valutare. L'abbattimento del 30% è poco.

Il Vice Sindaco Spica, interviene dicendo che si è tenuto conto, nella aumentare le rate da 3 a 4 a non sovrapporle con altre tasse che il cittadino deve pagare nel corso dell'anno.

Il Presidente del Consiglio Marino, chiede al responsabile dei tributi, se un eventuale non adeguamento della variazione potrebbe comportare una illegittimità dell'intero piano.

Il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra Nardi, risponde di sì.

Il Presidente del Consiglio Marina, chiarisce che l'esenzione è per le famiglie in regola con tutti i pagamenti, e inoltre il Baratto Amministrativo approvato, di fatto, dà ampia esenzione della tari, ma nel contempo non si possono mantenere ulteriori esoneri, poiché la norma impone di coprire il 100% del costo del servizio. Asserisce che l'adeguamento delle contrade, è un atto dovuto diversamente vizierebbe l'illegittimità del provvedimento adottato. Il messaggio che va veicolato è quello che l'adeguamento è un atto dovuto, e che l'esenzione va superata con il Baratto Amministrativo.

Il Consigliere Lupo, suggerisce la modifica dell'art. 30 del suddetto regolamento (mancato svolgimento del servizio), riduzione pari al 40% misura massima anziché 50%.

Il Consigliere La Milla, interviene dicendo che il compito di ogni Amministrazione è quello di garantire il cittadino. Le osservazioni fatte dal consigliere romeo sono legittime. E' stato approvato un piano finanziario e i costi non sono aumentati, sostiene che stare nello stallo non è produttivo, bisogna affrontare le realtà e assumersi le responsabilità. L'Amministrazione e gli uffici hanno lavorato nel rispetto della legge e nel rispetto della cittadinanza. Pertanto per dichiarazione di voto i consiglieri di maggioranza voteranno favorevolmente la proposta.

Il Consigliere Lupo, per dichiarazione di voto: voterà contrario alla proposta.

Il Consigliere Romeo, ritiene che l'art. 26 l'art. 29 non andavano modificati, per questo motivo voterà contrario.

Il Presidente del Consiglio Marino, pone in votazione la proposta, **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC-TARI** che ottiene il seguente risultato:

Presenti N.9

Votanti N. 9

Favorevole N.7

Contrari N. 2 (Lupo - Romeo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Uditi gli interventi;

Con la su esposta votazione espresse dai presenti per alzata di mano ed accertate dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

- di **APPROVARE** la su esposta proposta.

Il Presidente del Consiglio Marino, successivamente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto che ottiene la seguente votazione:

Presenti N.9

Votanti N. 9

Favorevole N.7

Contrari N. 2 (Lupo - Romco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la su esposta votazione espresse dai presenti per alzata di mano ed accertate dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, dichiara il presente atto **Immediatamente Esecutivo**.

1209
n° 42 / 15-03.6
ES20204

02/5

OGGETTO: Modifica regolamento per l'applicazione della IUC - TARI

Su indirizzo dell'Amministrazione Comunale:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., Legge di Stabilità 2014, che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.L. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche all'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/05/2016;

02/5
RITENUTO necessario modificare alcuni articoli del suddetto Regolamento, al fine di disciplinare i casi di agevolazioni, esenzione e delle scadenze di pagamento della TARI;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della L.23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 con il quale è stato differito al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;

PROPONE

- per quanto esposto in premessa ;
- Di modificare i seguenti artt.:

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti Speciali

Che testualmente recita:

1. I locali o le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purchè il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa

superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	30%
laboratori di analisi	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	30%
metalmecanici e fabbri	30%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,	30%
tipografie, stamperie, incisorie, vetriere, serigrafie	30%
cantieri navali	30%
marmisti e lapidai	30%
Altro	

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuto o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime c/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree o parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti Speciali

Nella nuova versione

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali c/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%

autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	30%
laboratori di analisi	30%
autoscrvizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	30%
metalmeccanici e fabbri	30%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,	30%
tipografic, stamperie, incisorie, vetteric, serigrafic	30%
cantieri navali	30%
marmisti e lapidei	30%
Altro	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuto o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Lo stano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 26

Criteri per le agevolazioni.

Che testualmente recita:

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 500,
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 26

Criteri per le agevolazioni

Nella nuova versione

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla zona non servita,

- c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art.29

Casi di esenzione

Che testualmente recita:

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a. Il Comune di san Giuseppe Jato assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente;
 - b. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di € 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti (Ta.Ri.) maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, e relative disposizioni attuative.

Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare al Comune di san Giuseppe Jato, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo la disposizione contenuta nel D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n.159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo direttamente al Comune di san Giuseppe Jato.

3. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
4. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.

Art.29

Casi di esenzione

Nella nuova versione

Nessuna esenzione prevista

Art.34

Termini per il pagamento del tributo

Che testualmente recita:

1. Il tributo deve essere pagato in tre rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15/04/2016 (Acconto)
- 2° rata entro il 15/09/2016 (Acconto)
- 3° rata entro il 15/11/2016 (Acconto)

In ottemperanza al comma 22 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 e s.m.i.; l'importo della rata di Maggio viene determinata in acconto commisurando l'importo dovuto nell'anno precedente a titolo di TARI calcolate con le tariffe fissate ed approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16/09/2015 ; le rate di Settembre e Novembre saranno dovute a conguaglio TARI con scomputo di quanto già inviato in acconto ;le rate a conguaglio Tari saranno comprensive della maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato riservata esclusivamente allo Stato;

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art.34**Termini per il pagamento del tributo****Nella nuova versione**

1. Il tributo deve essere pagato in quattro rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31/05
- 2° rata entro il 15/07
- 3° rata entro il 15/09
- 4° rata entro il 15/11

Le rate Tari saranno comprensive della maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato riservata esclusivamente allo Stato;

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

di modificare e riapprovare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica

Comunale (U.I.C.)- TARI anno 2018 così come modificato;

- di dare atto che il Regolamento così come modificato ed approvato con la seguente deliberazione, entra in vigore dal 1° Gennaio 2018;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


N. 10/2018

Oggetto: Modifica regolamento per l'applicazione della TARI

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS
D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere FAVOREVOLE.



Il Responsabile
Finanziario e Tributi
M. Lanzone

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.



Il Responsabile
Finanziario e Tributi
M. Lanzone

Letto approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
ELINA RIUSIORE	GIOVANNI MARINO	DOT.T.SSA MARIANNA AVARELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
ai sensi della L.R. 17/2004, Art. 127, Comma 21;

rimarrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal Al

È stata riuffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ____
ai sensi della L.R. 17/2004, Art. 127, Comma 21;

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOT.T.SSA MARIANNA AVARELLO


Ll. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-03-2018

perché dichiarata immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 44/91

Ll. 11 APR. 2018



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
PROVINCIA DI PALERMO

è presente copia a
conformità all'originale
IL FUNZIONARIO INCARICATO

San Giuseppe Jato, 11 APR. 2018

